Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 agosto 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. 490.

Modificazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, concernenti le ricompense al valore dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa di imprese aeronautiche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, concernente norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto all'art. 10 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, quale sostituto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397, all'art. 11 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, le ricompense al valore dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito possono essere consegnate in forma solenne anche nella ricorrenza della giornata delle Forze armate e delle feste d'arma di ciascuna Forza armata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 376, con il quale il rag. Arrigo Vicini fu iscritto, tra gli altri, nel ruolo transitorio degli agenti di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 28 settembre 1976, con la quale il rag. Arrigo Vicini ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Arrigo Vicini dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 3 novembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 56

(8401)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1953, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il dott. Marcello Ferrari è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 372, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 26 novembre 1976, con la quale il dott. Marcello Ferrari ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Marcello Ferrari dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 31 dicembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 51

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Valle Santa » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali la « Valle Santa » in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Valle Santa »:

a) è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, in quanto biocenosi sviluppatasi all'interno di una cassa di espansione, sotto la diretta influenza di interventi antropici, che si svolgono sia a carico della situazione idromorfologica, che della vegetazione;

b) esemplifica uno studio della evoluzione di una comunità vegetale ed animale e delle condizioni idromorfologiche di un corpo d'acqua artificiale;

c) è oggetto di numerosi studi scientifici, condotti anche da istituti universitari, essendo a tal fine bene situata ed attrezzata;

d) offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini;

e) è in condizioni di essere razionalmente gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Valle Santa » situata in comune di Argenta (provincia di Ferrara, regione Emilia-Romagna) è dichiarata di valore internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i seguenti confini, riportati anche nella planimetria allegata al presente decreto: « Idrovora Valle Santa, Canale Sussidiario (argine interno), Chiavica Bastia, torrente Sillaro (argine interno), argine Cassa di Valle Santa » per una superficie di Ha 261 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

Valle Santa
Sup. Ha 261 c.ca
Com.: Argenta
Prov.: Ferrara
Reg.: Emilia
Campotto
Scolo Menata
Scolo Valle Santa
Canale Sussidiario
Cassa di Valle Santa
T. Sillaro
Chiav. Bastia
confine
0
1
2 Km
Scala 1:25.000

(8062)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 5.000 dozzine di ombrelli da donna di origine e provenienza Formosa la ditta Texmo S.r.l. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 52.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4858982 del 9 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 15 settembre 1976, con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 972938 del 21 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è dovuto alla chiusura per ferie estive della ditta interessata, circostanza peraltro non opponibile al mancato tempestivo sdoganamento tenuto conto del fatto che la merce risulta introdotta in temporanea custodia presso la dogana di Trieste fin dal 14 luglio 1976 e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, nella misura del 5% di $ 52.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(8354)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Farinelli Pietro S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 100.000 yards di juta per confezione sacchi di origine e provenienza India la ditta Farinelli Pietro S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 7.080 di cui al mod. *B*-Import n. 4506118 del 5 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma I il 16 giugno 1975, con un ritardo, quindi, di settantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota dell'8 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la merce era a disposizione dell'importatore fin dal 26 marzo 1975, e che il ritardo nello sdoganamento non è stato sufficientemente documentato, e che pertanto non risulta possibile escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge **n. 1126**, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Farinelli Pietro S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma, nella misura del 5 % di Lgs. 7.080 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: Ossola

(8355)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fils S.p.a., in Busano Canavese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di macchine utensili di origine e provenienza Giappone la ditta Fils S.p.a. di Busano Canavese (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.800.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4552771 del 6 agosto 1975, emesso dalla Banca commerciale italiana, sede di Torino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, é stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta é stata accettata dalla dogana di Caselle Torinese il 6 ottobre 1975, con un ritardo, quindi, di trentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817200 del 26 maggio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento é stato in un primo tempo causato, secondo le dichiarazioni dello spedizioniere, dal tardivo passaggio di istruzioni da parte della ditta importatrice 2 settembre 1975 e che l'ulteriore ritardo da tale data a quella dello sdoganamento non è stato in alcun modo giustificato, nonostante le ripetute sollecitazioni allo stesso rivolte dall'Ufficio italiano dei cambi, e che tali fatti non possono, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fils S.p.a. di Busano Canavese, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di Yen 2.800.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: Ossola

(8353)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fideiussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di filati cardati in cotone di origine e provenienza Pakistan la ditta Italseit S.r.l. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 731.928,75 di cui al mod. *B*-Import n. 3027924 del 25 giugno 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta é stata accettata dalla dogana di Trieste, limitatamente al valore di $ 268.277,25 con un ritardo da due a duecentouno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987380 del 4 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo é dovuto a circostanze di natura commerciale relative alle difficoltà contingenti di vendita sul mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, limitatamente alla misura del 5% di dollari 268.277,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro: Ossola

(8351)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1977.

Nomina dei componenti il comitato e il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che ha istituito un Fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma e con un proprio comitato amministrativo e collegio sindacale;

Visti gli articoli 13 e 16 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del fondo in parola, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969);

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il fondo in parola assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » e ha stabilito l'integrazione del comitato del Fondo stesso con un rappresentante degli enti locali o degli enti o società concessionari;

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1973 e 15 gennaio 1976 con i quali sono stati nominati gli attuali componenti dei suddetti organi;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo degli organi medesimi;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il comitato amministrativo e il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sono così composti:

Comitato amministrativo:

Prestipino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cimmino dott. Gennaro, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Ventura dott. Antonio, in rappresentanza degli altri istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Cerutti avv. Arduino, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade;

Gangemi avv. Franco, in rappresentanza degli enti locali o degli enti o società concessionari.

Collegio sindacale:

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Pajusco dott. Daniele, in rappresentanza degli istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Morelli avv. Renzo, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I predetti resteranno in carica per la durata di tre anni in conformità alle vigenti norme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1977

Il Ministro: Stammati

(8407)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *l*), della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'attività dell'Istituto stesso in ordine all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *l*), della legge 7 agosto 1973, n. 519, per prodotto farmaceutico di nuova istituzione si intende:

a) un prodotto farmaceutico mai usato sull'uomo a scopo profilattico, terapeutico, diagnostico o per ripristinare correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo;

b) un prodotto farmaceutico che risulti da una nuova associazione dei farmaci già registrati, ovvero da associazione di farmaci con rapporti di dosaggio diversi da quelli esistenti in specialità medicinali già registrate;

c) un prodotto farmaceutico già registrato per il quale vengono proposti diversa forma farmaceutica, eccipienti mai impiegati nella formulazione di medicamenti, nuove vie di somministrazione, nuove indicazioni, posologie superiori a quelle già approvate;

d) un prodotto farmaceutico già sperimentato nell'uomo e/o registrato in Paesi esteri, ma che venga dichiarato nuovo da una determinazione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Per accertamento della composizione di un prodotto farmaceutico si intende la verifica quantitativa e qualitativa del o dei principi attivi e, ove rilevante, degli eccipienti o coadiuvanti. I metodi di analisi proposti dal richiedente devono risultare sperimentalmente idonei a tale verifica.

Art. 3.

Per accertamento dell'innocuità di un prodotto farmaceutico, prima della sperimentazione clinica sull'uomo, si intende la valutazione del rapporto fra rischio prevedibile in base ai dati farmaco-tossicologici e benefici ipotizzabili in base ai dati della sperimentazione farmacologica e alle ipotesi terapeutiche che vengono proposte.

Art. 4.

La domanda riguardante gli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve essere corredata da:

a) documentazione e materiali pertinenti all'accertamento della composizione, come da allegato 1;

b) documentazione pertinente all'accertamento dell'innocuità, come da allegato 2;

c) programma di sperimentazione clinica come da allegato 3.

Art. 5.

Il Ministero della sanità, accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, trasmette la documentazione all'Istituto superiore di sanità il quale provvede agli accertamenti di legge.

E' facoltà dell'Istituto di richiedere supplementi di documentazione, colloqui con esperti designati dal richiedente o di proporre controlli presso le officine di produzione o presso i laboratori dove sono state condotte le indagini farmacotossicologiche.

Tali richieste sono inoltrate al Ministero della sanità per i successivi provvedimenti.

Art. 6.

L'Istituto superiore di sanità, sulla base della documentazione di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati numeri 1, 2 (parte I), e 3 del presente regolamento, esprime la propria valutazione riguardo alla composizione ed innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione. L'Istituto superiore di sanità partecipa con propri esperti, designati dal comitato amministrativo e nominati dal Ministro per la sanità, alla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali anche ai fini di esprimere parere sulle ulteriori documentazioni farmaco-tossicologiche necessarie per l'estensione delle prove sull'uomo dalla sperimentazione pilota o preliminare a quella allargata, in base a quanto indicato nell'allegato 2 (parte II).

Art. 7.

Per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente regolamento è istituita presso l'Istituto superiore di sanità la commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

Tale commissione, nominata dal Ministro, è composta come segue: il direttore dell'Istituto superiore di sanità, presidente; il direttore generale del servizio farmaceutico, il direttore del laboratorio di chimica del farmaco; il direttore del laboratorio di farmacologia; il direttore del laboratorio di malattie batteriche e virali, il direttore del laboratorio di biologia cellulare e immunologia, in qualità di membri di diritto; dieci esperti appartenenti alla carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanità, designati dal direttore dell'Istituto su proposta dei rispettivi consigli di laboratorio e così ripartiti: chimica del farmaco n. 2, farmacologia n. 2, malattie batteriche e virali n. 1, patologia non infettiva n. 1, biologia cellulare e immunologia n. 1, tossicologia n. 1; parassitologia n. 1, epidemiologia e biostatistica n. 1, due esperti appartenenti alla carriera direttiva della direzione generale dei servizi farmaceutici.

Il mandato degli esperti è biennale e può essere rinnovato.

Art. 8.

La commissione si riunisce una volta al mese o per espressa convocazione del presidente.

La commissione:

a) esamina le richieste di accertamento trasmesse dal Ministero della sanità e propone le assegnazioni ai laboratori riconosciuti competenti;

b) formula proposte per la designazione di esperti esterni, che ritiene necessario siano interpellati dai laboratori competenti al fine dello svolgimento degli accertamenti;

c) discute le relazioni approvate dai Laboratori ai fini della formulazione della valutazione finale.

Art. 9.

I direttori dei laboratori investiti della trattazione della pratica inviano al direttore dell'Istituto una relazione che deve contenere:

a) un giudizio sulla documentazione presentata con particolare riguardo alle metodiche adoperate, ai dati ottenuti e dalle ulteriori indagini sperimentali eventualmente espletate;

b) la individuazione della composizione quali-quantitativa del prodotto farmaceutico;

c) la valutazione sulla innocuità del prodotto stesso, secondo quanto definito dall'art. 3 del presente regolamento;

d) in caso di giudizio positivo, le eventuali condizioni.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità riferisce sull'esito degli accertamenti al Ministero della sanità, che provvede agli adempimenti successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO 1

A) DOCUMENTAZIONE

I) Descrizione della composizione quali-quantitativa del principio attivo (o dei princìpi attivi), dell'eccipiente (o degli eccipienti) e di tutti gli altri coadiuvanti;

II) Descrizione dettagliata delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, fisiche, compresi dati di stabilità, tracciati di spettri I.R., N.M.R., U.V., eventuali gascromatogrammi, ecc., riguardanti sia il campione di cui al punto *B*) I che *B*) II;

III) Descrizione dettagliata delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, fisiche e tecnologiche degli eccipienti e coadiuvanti;

IV) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnologiche delle forme farmaceutiche e delle metodiche da adottare per la loro verifica;

V) Descrizione dettagliata delle metodiche analitiche quali-quantitative atte ad identificare e determinare, con adeguata sensibilità, sia il principio attivo (o i princìpi attivi) e — ove rilevante agli effetti del controllo — gli eccipienti e i coadiuvanti, sia in sé stessi che nelle forme farmaceutiche finite.

VI) Indicazione del grado di purezza della materia (o delle materie) prima, metodo di determinazione dello stesso unitamente ad informazioni sulla natura, entità, massimo tasso accettabile, tossicità delle eventuali impurezze presenti e metodo specifico per la loro determinazione.

Le documentazioni di cui ai punti II) e III) dovranno essere redatte in forma monografica (vedi F.U. e Pharm. Eur.). Per i prodotti non descritti nelle farmacopee di cui sopra, deve essere inoltre riportato lo schema generale di sintesi o di estrazione.

Le documentazioni dovranno, in linea generale, essere redatte secondo quanto riportato nella circolare n. 19 del Ministero della sanità e, per quanto in essa non previsto, dalla direttiva (CEE) 318 del 20 maggio 1975.

B) MATERIALI OCCORRENTI

I) Campione del principio attivo (o dei princìpi attivi) analiticamente puro in quantità sufficiente a consentirne l'eventuale uso come sostanza di confronto per le determinazioni analitiche;

II) Campione del principio attivo (o dei princìpi attivi) appartenenti al medesimo lotto utilizzato, come materia prima, nella preparazione del prodotto farmaceutico finito (vedi punto *B*) IV) ed in quantità sufficiente a consentire di effettuare tutte le determinazioni quali e quantitative;

III) Campione degli eccipienti e coadiuvanti qualora siano necessari alla verifica della validità delle metodiche analitiche e tecnologiche proposte dal richiedente;

IV) Campione del prodotto farmaceutico finito in quantità sufficiente a consentire almeno 10 determinazioni analitiche.

V) Potranno essere richiesti, qualora necessario, campioni delle singole impurezze, prodotti di decomposizione, o qualsiasi altra sostanza necessaria per effettuare i controlli.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FARMACO-TOSSICOLOGICA

Le sperimentazioni farmacologiche e tossicologiche riguardanti un prodotto farmaceutico di nuova istituzione devono mettere in evidenza:

1) I suoi limiti di tossicità e gli eventuali effetti dannosi o indesiderabili nelle condizioni di impiego previste nell'uomo, effetti che devono essere valutati in rapporto all'applicazione terapeutica prevista.

2) Le sue proprietà farmacologiche e, possibilmente, il suo meccanismo d'azione.

1) La documentazione tossicologica può comprendere:

a) Dati di tossicità dopo somministrazione unica (tossicità cosiddetta acuta).

Descrizione dei fenomeni tossici dopo somministrazione della o delle sostanze attive contenute nel nuovo medicamento. In quest'ultimo caso lo studio dovrà comprendere la tossicità della associazione nelle proporzioni in cui le sostanze sono presenti nel medicamento.

Tali studi dovranno fornire l'indicazione della DL_{50} con i suoi limiti fiduciali e delle caratteristiche della curva di mortalità (DL_1-DL_{99}) in almeno una specie animale. L'osservazione degli animali dovrà essere protratta per un periodo che dipenderà dalla durata dell'azione del nuovo medicamento.

La tossicità deve essere fatta su almeno due specie di mammiferi, maschi e femmine, una delle quali non roditore e per almeno due vie di somministrazione, una delle quali identica o simile a quella proposta per l'uso umano e l'altra capace di assicurare l'assorbimento del prodotto.

b) Dati di tossicità dopo somministrazione ripetuta (tossicità cosiddetta subacuta).

Tali prove dovranno essere effettuate su due specie animali, di cui una non roditore; la scelta delle vie di somministrazione dovrà tener conto di quella prevista per l'impiego terapeutico. Le prove saranno eseguite usando almeno tre dosi.

Salvo motivate eccezioni, la dose più alta dovrà provocare degli effetti tossici e risultare letale per almeno alcuni degli animali trattati. L'arco delle dosi tossiche e non tossiche dovrà essere atto a documentare un margine di sicurezza adeguato al piano di sperimentazione sull'uomo.

La valutazione degli effetti verrà fatta in base all'esame del comportamento, degli andamenti ponderali, dei dati ematologici ed ematochimici, e delle prove di funzionalità degli emuntori, nonché in base ai reperti autoptici, corredati dai relativi dati istologici

Di regola la durata delle prove dovrà essere almeno di 12 settimane. Per quei prodotti che nelle prove cliniche pilota o preliminari saranno somministrati per non più di due dosi, la durata della somministrazione ripetuta potrà essere limitata a 3-4 settimane.

c) Dati relativi all'azione mutagena.

Tali studi dovranno fornire dati sulla attività genetica:

impiegando test su batteri e microrganismi eucarioti (aspergillus, neurospora, lieviti) in presenza e in assenza di attivazione metabolica, in vitro e in vivo;

impiegando test di riparazione del materiale genetico, come la sintesi non programmata del DNA.

2) La documentazione farmacologica dovrà comprendere:

a) Dati qualitativi e quantitativi relativi all'effetto farmacologico principale del nuovo prodotto *in vivo* e, se possibile, *in vitro;*

b) Dati relativi all'azione del nuovo prodotto sulle funzioni, organi e sistemi non direttamente interessati dall'effetto farmacologico principale.

Per quanto riguarda il punto *a*), dovranno essere adeguatamente descritte le azioni che stanno alla base delle applicazioni pratiche preconizzate, esprimendo i risultati sotto forma quantitativa (curve dose-effetto, tempo-effetto, o altre), e possibilmente in confronto con sostanze ad attività ben nota.

Per quanto riguarda il punto *b*), dovrà essere data una caratterizzazione generale del prodotto tenendo in speciale considerazione le possibilità di effetti collaterali. In genere è opportuno esplorare le principali funzioni della vita vegetativa e della vita di relazione.

L'esposizione dei dati dovrà comprendere: una descrizione del protocollo delle esperienze, il numero delle prove, i risultati ottenuti nelle singole prove, ed una eventuale valutazione statistica dei risultati.

Per le associazioni, lo studio farmacodinamico dovrà mettere in luce: le interazioni tra i componenti che configurino prospettive di uso clinico favorevoli all'associazione a rapporto fisso; l'assenza di interazioni sfavorevoli sul piano farmaco-tossicologico.

Indagini di farmacocinetica (ripartizione, eliminazione, ecc.) sono necessarie per i chemioterapici, per quelle sostanze il cui uso è basato su effetti non farmacodinamici (ad es. mezzi diagnostici) e per le associazioni. Per gli altri prodotti, l'esame farmacocinetico rappresenta un approfondimento utile per valutare i rapporti tra effetti farmaco-tossicologici ed assorbimento, distribuzione ed eliminazione della sostanza.

Qualora i risultati delle prove cliniche pilota o preliminari conducano ad una estensione delle ricerche farmaco-tossicologiche, l'Istituto dovrà esprimere il suo parere su queste ulteriori documentazioni, che comprendono la tossicità cronica, le interazioni ad interesse tossicologico, la tossicità fetale, gli effetti sul ciclo riproduttivo, la farmacocinetica, la cancerogenesi.

1) *Tossicità a lungo termine* (tossicità cosiddetta cronica).

Per i prodotti che nell'uso clinico saranno somministrati per lunghi periodi, è prevista l'esecuzione di prove di tossicità cronica la cui estensione è in relazione alla diversità della durata prevista dell'impiego nell'uomo, ma che non potrà mai essere inferiore a 6 mesi. Per quello che riguarda le modalità di esecuzione, si rimanda al paragrafo relativo alla tossicità cosiddetta subacuta. La scelta delle specie animali e dei parametri di valutazione degli eventuali effetti tossici saranno effettuate in base alle risultanze delle indagini farmacodinamiche e delle prove cliniche preliminari.

E' consigliabile che le prove di tossicità per somministrazioni ripetute siano estese alla determinazione delle caratteristiche della curva di tossicità e/o mortalità (per esempio, in casi particolari, della DL_1-DL_{99} a 100 giorni).

2) *Studi di interazioni ad interesse tossicologico.*

Caso per caso dovranno essere considerati quei possibili fenomeni di interazione fra nuova sostanza e trattamenti farmacologici o condizioni dell'organismo che la pratica clinica e i dati epidemiologici indicano come probabili fattori di interferenza.

3) *Tossicità fetale.*

Un esame dei fenomeni tossici e in particolare teratogenetici sul prodotto del concepimento sarà effettuato sul coniglio (di un ceppo o « stock » dimostrato sensibile agli effetti teratogenetici in base ai consueti controlli periodici o a controlli condotti in parallelo) e su un altro animale di ceppo definito. Le modalità delle prove dovranno essere tali da considerare l'azione teratogena, l'azione embriotossica generale, la tossicità perinatale.

4) *Esame degli effetti sul ciclo riproduttivo.*

Laddove i piani di sperimentazione clinica prevedono trattamenti prolungati e senza limitazione di età e/o di sesso dei pazienti, dovranno essere forniti dati riguardanti gli effetti sul ciclo riproduttivo, che comprendono studi sulla fertilità e studi peri- e post-natali.

Studi di fertilità. Queste indagini potranno essere condotte su una o più specie, procedendo al trattamento ripetuto di soggetti dei due sessi per un tempo sufficiente prima della programmata data di accoppiamento. La dose e la via di somministrazione dovrà essere adeguata all'uso progettato sull'uomo, al fine di documentare un eventuale effetto sulla gametogenesi ed eventuali effetti endocrini che si riflettono sulla fertilità. Il trattamento continuerà nelle femmine dopo l'accoppiamento durante la gravidanza. Una parte delle femmine sarà sacrificata poco prima del termine della gravidanza per procedere a controlli analoghi a quelli previsti per le prove di tossicità fetale.

In un altro gruppo di femmine si sospenderà il trattamento al termine della gravidanza utilizzando le nidiate per studi di cui al punto seguente.

Studi peri- post-natali. Tali studi utilizzeranno nati da femmine trattate in gravidanza per il periodo successivo alla embriogenesi e per tutto il periodo dell'allattamento. Su questi nati si determineranno:

le curve di andamento ponderale;

le caratteristiche dello sviluppo neurologico (coordinazione motoria, funzioni auditiva e visiva, ecc.) e comportamentale; studi sulla funzione riproduttiva, permettendo ad almeno un maschio e una femmina di ciascuna covata di accoppiarsi (tra animali di diverse covate). L'osservazione si estenderà fino al parto.

5) *Farmacocinetica.*

Gli studi di farmacocinetica dovranno utilizzare una o più specie animali in base ai risultati delle indagini metaboliche condotte sull'uomo nel caso delle prove pilota o preliminari, e in base agli studi di tossicità cosiddetta subacuta e cosiddetta cronica. Tali studi dovranno documentare l'assorbimento, la distribuzione del farmaco nei tessuti, il suo destino metabolico.

6) *Cancerogenesi.*

Questi saggi sono necessari per i pf di nuova istituzione di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente regolamento, in quanto allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile:

utilizzare indicazioni derivanti da studi di tossicologia acuta, subacuta e cronica ai fini della predittività dell'eventuale azione oncogena di una sostanza;

trarre indicazioni da affinità strutturali con composti per cui già esistono indizi di cancerogenicità, in quantoché numerosissimi esempi indicano che composti di natura chimica affine possono avere potenzialità oncogene assolutamente dissimili.

I saggi di cancerogenicità sono di due livelli.

Saggi di primo livello.

Saggi su substrati particolarmente responsivi, e tali da evidenziare: 1) un effetto oncogeno diretto (topico); 2) un effetto oncogeno generale (valido in particolare per quegli agenti che agiscono tramite prodotti di biotrasformazione).

1) L'effetto oncogeno topico si saggia mediante iniezione sottocutanea nel topo o nel ratto. La somministrazione può essere singola nel caso di un prodotto insolubile; deve essere ripetuta fino a cinque giorni consecutivi per i prodotti solubili e rapidamente assorbiti. L'osservazione si protrarrà fino alla morte naturale dell'animale.

2) L'effetto oncogeno generale si saggia mediante un trattamento cronico per via generale (per via orale e/o per iniezione intraperitoneale, a seconda del tipo di sostanza), in roditori (ratto o topo) di ceppi definiti, ad alta responsività agli stimoli oncogeni.

Per questi saggi devono essere impiegate le massime dosi compatibili con un esperimento a lungo termine, indicate dagli esperimenti di tossicità cronica. Il periodo di osservazione si protrarrà fino alla morte spontanea degli animali, o, in caso di positività, quando il risultato appaia significativo.

Saggi di oncogenesi peri-natale dovranno essere condotte su due specie animali (di cui una almeno di roditori), procedendo al trattamento giornaliero delle femmine a partire dal periodo successivo all'embriogenesi e per tutto il periodo dell'allattamento; la dose e la via di somministrazione dovrà essere adeguata all'uso progettato nell'uomo. I nati dovranno essere tenuti in osservazione per 24 mesi e alla fine di questo periodo saranno sacrificati per un esame macro- e microscopico dei vari organi.

Saggi di secondo livello.

Sulla base delle risultanze dei saggi di primo livello è necessario, ove questi risultino positivi, procedere ad una somministrazione a lungo termine.

Tali prove si svolgeranno su almeno due specie animali, di ceppo definito, per il quale sia nota la bassa responsività a stimoli oncogeni. Per ciascun gruppo il numero degli animali deve essere sufficientemente elevato da consentire una approfondita elaborazione statistica dei risultati, e il gruppo dei controlli deve avere almeno la stessa consistenza numerica del gruppo dei trattati. Ogni gruppo deve essere egualmente costituito da maschi e femmine. La somministrazione della sostanza da esaminare avrà la durata minima di 18 mesi, con inizio dallo svezzamento, e il periodo di osservazione si protrarrà fino alla morte naturale dell'animale.

Saranno impiegate due dosi: la dose massima tollerata per un periodo di 18 mesi, calcolata sulle risultanze delle prove di tossicità cronica, ed 1/4 di questa dose. Le vie di somministrazione debbono essere almeno due, di cui una orale, con mescolanza alla dieta o soluzione nell'acqua a seconda della natura della sostanza. La scelta dell'altra via dipenderà da quanto si conosce sulle proprietà chimiche e biologiche della sostanza.

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, l'esame degli animali, l'elaborazione dei dati e l'interpretazione dei risultati, si rimanda a quanto esposto nel WHO Technical Report n. 426, 1969 e alle «Guidelines for Carcinogenic Bioassay in Small Rodents», DHEW publication N. (NIH) 76-801, febbraio 1976.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA GENERALE
DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Questo dovrà comprendere una descrizione dello scopo del programma proposto e una indicazione del tipo di sperimentazione, della casistica che verrà prescelta, dei criteri adottati per la posologia, delle modalità con cui verranno rilevati e valutati i risultati, delle misure che si intendono adottare a salvaguardia dei soggetti, del tipo di istituzione dove sarà eseguita la sperimentazione.

(8602)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti;

Ritenuto di dover provvedere, in fase di prima attuazione, al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato ed, in particolare, per il settore delle casse mutue per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerata l'opportunità che l'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti sia effettuata su base territoriale;

Decreta:

Art. 1.

I commissari straordinari delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, sono nominati commissari liquidatori degli enti stessi.

Art. 2.

I commissari straordinari delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti sono nominati commissari liquidatori delle casse mutue provinciali, comunali, intercomunali e frazionali della rispettiva provincia.

Art. 3.

All'atto della presa di possesso i commissari liquidatori di cui al precedente art. 2 provvedono congiuntamente ai commissari straordinari che cessano dalle funzioni a redigere un verbale di consegna dei beni con indicazione dello stato di gestione degli enti.

Art. 4.

I commissari liquidatori di cui ai precedenti articoli esercitano i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, ed effettuano altresì una rilevazione delle strutture e del relativo personale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8510)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Nomina del direttore generale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e l'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 2 del regolamento organico del personale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la delibera in data 30 giugno 1977, con la quale il commissario straordinario della predetta Federazione ha nominato il dott. Nicola Campofredano direttore generale della Federazione medesima in sostituzione del dott. Pietro Alfonsi, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 30 giugno 1977 dal commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e concernente la nomina del dott. Nicola Campofredano a direttore generale della Federazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8509)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977:

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Albano, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza alla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Ladispoli, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Arcangelo;

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, a a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Ardea, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola;

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Mentana, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sassano Raffaele;

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Santa Marinella. distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Nicchi Domenico, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Nicchi Domenico, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola;

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Tolfa, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola;

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola;

Gisolfi Italo, notaio residente nel comune di San Felice a Cancello, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Scarfagna Marcello, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola;

Aureli Carlo, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrofino Renato;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina del notaio Nicchi Domenico;

Chialamberto Enzo, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marì Mauro;

Felicetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Torre de' Passeri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gualtieri Antonina;

Sandulli Antonio, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bellini Luigi;

Trombetta Emilia, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sanna Renzo;

Fazio Mario Alberto, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armati Paolo;

Ostini Pierfelice, notaio assegnato temporaneamente, in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ebner Francesco;

Nastasi Teodoro, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pinca Sergio;

Badurina Nicola, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Barca Mauro;

Forlini Massimo, notaio residente nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lolli Carlo;

Cerini Claudio, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bersiani Vittorio;

Prato Maurizio, notaio residente nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Morelli Cesare;

Ragnisco Francesco Maria, notaio residente nel comune di Cabras, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Carrara Aldo;

Iacovone Gianfranco, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Valente Gabriele;

Suglia Ester, notaio residente nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naschi Romano;

Finelli Matteo, notaio residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossetti Antonio;

Ungari Trasatti Giovanni, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Troili Giuseppe;

Nelli Simonetta, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rumor Raimondo;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Grassi Silverio;

Colalelli Maurizio, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Brugnoli Cesare;

Tavassi Giorgio, notaio residente nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Arcangeli Cesare;

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Bibiana distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trombetta Aurelio;

Giordano Silvestro, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giglioli Giancarlo;

Mattiangeli Alessandro, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bernardini Enzo;

Mascolo Massimo, notaio residente nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tacchi Venturi Luigi;

Giuliani Giancarlo, notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gessi Giuseppe;

Capozzi Nicola, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Cerbo Pasquale;

Bartolini Giuliana notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poerio Bonaventura;

Tarsia Eugenio, notaio residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Carolis Vincenzo;

Gamberale Giovanni Carlo, notaio residente nel comune di Sant'Apollinare, distretto notarile di Cassino, e trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bernardini Franco;

Sciumbata Domenico, notaio residente nel comune di Gessopalena, distretto notarile di Lanciano, e trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Floridi Giuliano;

Petrella Giovanna, notaio residente nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima, del notaio Bertone Vincenzo;

Santacroce Clara, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Feroli Giuseppe.

(8680)

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977:

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma.

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Nicchi Domenico notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma.

Mare Mauro, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Guartararo Francesco, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma.

Gualtieri Antonina, notaio residente nel comune di Subiaco, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Bellini Luigi, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma.

Di Majo Maria Teresa, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma.

Sanna Renzo, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

Nardacci Vittorio, notaio residente nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Ebner Francesco, notaio residente nel comune di Pontedera, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Roma.

Ersoem Massimo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Roma.

Lollio Carlo, notaio residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Roma.

Niro Laura, notaio residente nel comune di Sassa, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma.

Antonelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di S. M. Capua Vetere, è trasferito nel comune di Roma.

Carrara Aldo, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma.

Troili Giuseppe, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Roma.

Valente Gabriele, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma.

Rossetti Antonio, notaio residente nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma

Finizia Vittorio, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, e trasferito nel comune di Roma.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Roma.

Rumor Raimondo, notaio residente nel comune di Tagliacozzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Roma.

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma.

Brugnoli Cesare, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Roma.

Arcangeli Cesare, notaio residente nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Roma.

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Nova Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma.

Bernardini Enzo, notaio residente nel comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma.

Bertone Vincenzo, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Roma.

Gessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Roma.

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma.

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma.

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma.

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma.

Fascia Urbano, notaio residente nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Roma.

Floridi Giuliano, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Cicconetti Pietro, notaio residente nel comune di Cittaducale, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

D'Amelio Ugone, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma.

Trerotoli Mario, notaio residente nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma.

Abbruzzese Elio, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Roma.

Feroli Giuseppe, notaio residente nel comune di Genova, e trasferito nel comune di Roma.

Caminiti Giuseppe, notaio residente nel comune di Gemone del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Roma.

Gisolfi Italo, notaio residente nel comune di S. Felice a Cancello, distretto notarile di S. M. Capua Vetere, è trasferito nel comune di Roma.

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma.

Scarfagna Marcello, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma.

Aureli Carlo, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma.

Tufani Maurizio, notaio residente nel comune di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Chialamberto Enzo, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

Felicetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Torre de Passeri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma.

Sandulli Antonio, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma.

Trombetta Emilia, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma.

Gioffrè Nicola, notaio residente nel comune di Tocco da Casauria, distretto notarile di Teramo, e trasferito nel comune di Roma.

Fazio Mario Alberto, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Badurina Nicola, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Roma.

Ostini Pier Felice, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Nastasi Teodoro, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto.

(8679)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto ad approvare, con decreto 10 giugno 1977, le delibere adottate dal consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), concernenti l'inserimento nello statuto dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 27 giugno 1973, dell'art. 12-*bis* e del secondo comma dell'art. 9.

(8681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8640)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 10 marzo 1977 con il quale l'avv. Alberto Dalle Mole venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che l'avv. Alberto Dalle Mole è deceduto in data 4 luglio 1977;

Dispone:

Il dott. Mario Sambo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8248)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 1228, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 23 ottobre 1972, n. 1663, e concernente la integrazione di spazi pubblici nelle unità urbanistiche di Pegli e Castelluccio.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8315)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Recco

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1977, n 1229, è stata approvata la variante al vigente piano di ricostruzione del comune di Recco (Genova), relativa alla destinazione di un'area ricadente nel centro urbano ad asilo nido.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 6, penultimo e ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(8314)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a centodiciotto posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico.

Il presente concorso, autorizzato con decreti del Ministero della sanità in data 10 giugno 1977, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1974, n 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi centodiciotto posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, ripartiti come segue:

Province	Posti
Genova	34
Gorizia	9
Imperia	7
La Spezia	6
Pordenone	10
Savona	15
Trieste	20
Udine	17
Totale	118

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di laurea in medicina e chirurgia;

B) Titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

C) Iscrizione all'albo dei medici;

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti in quanto applicabili;

E) Cittadinanza italiana;

F) Buona condotta;

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego;

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Possono partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso, alla data di scadenza del predetto termine, del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, abbiano entro la stessa data già presentato domanda per ottenere l'iscrizione stessa.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide le domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o ad amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) l'iscrizione all'albo dei medici;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente e da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2;

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6;

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4 comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5 comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'INAM:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonché i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a)* e *b)*;

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b)*.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonché dell'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) certificato di iscrizione all'albo dei medici;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma all'art. 4. Nei loro confronti la direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della 1ª qualifica del ruolo professionale e cioè una retribuzione annua lorda di L. 5.622.425 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonché il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 777.000.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il commissario liquidatore: GHERGO

(Schema di domanda)
RACCOMANDATA

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico (prima qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977 per i posti relativi alla provincia di . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . . ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . ;

f) di essere iscritto all'albo dei medici della provincia di . . . . ;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

h) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) Prove scritte

Le due prove scritte verteranno, ciascuna, su uno dei seguenti argomenti:

1) *Argomenti fondamentali di patologia medica*:

malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio; dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari; dei reni; malattie reumatiche e delle articolazioni; del sangue; malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2) *Igiene e medicina preventiva*:

la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

3) *Medicina legale e delle assicurazioni*:

definizione e metodologia medico-legale;

il rapporto di causalità in medicina legale;

deontologia medica e medico-sociale;

assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; l'assicurazione sociale contro le malattie);

il sistema di sicurezza sociale.

4) *La riabilitazione*:

aspetti medici e sociali.

B) Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) legislazione sanitaria;

2) elementi di medicina sociale;

3) elementi di medicina del lavoro;

4) elementi di statistica sanitaria;

5) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie:

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;

i soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni;
fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie;
il sistema assistenziale dell'INAM;
fonti legislative e normative;
ordinamento centrale e periferico;
prestazioni assistenziali dell'INAM, con particolare riguardo a quelle sanitarie;
compiti del corpo sanitario dell'Istituto;
attività di controllo;
le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

(8545)

MINISTERO DEL TESORO

Spostamento della sede di esame per lo svolgimento della prova pratica e del colloquio del concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

La prova pratica ed il colloquio del concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977, avranno luogo in Enna anzichè in Roma.

(8605)

Spostamento della sede di esame per lo svolgimento della prova pratica e del colloquio del concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

La prova pratica ed il colloquio del concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici avènti sede nel territorio della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977, avranno luogo in Nuoro anzichè in Roma.

(8606)

Spostamento della sede di esame per lo svolgimento della prova pratica e del colloquio del concorso, per esami, a quindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale.

La prova pratica ed il colloquio del concorso, per esami, a quindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977, avranno luogo in Novara anzichè in Roma.

(8607)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1977 il decreto ministeriale 9 maggio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(8608)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 1° giugno 1977 il decreto ministeriale 10 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(8609)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 23 maggio 1977 il decreto ministeriale 5 aprile 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(8610)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 giugno 1977 il decreto ministeriale 5 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(8611)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 13 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 giugno 1977 il decreto ministeriale 6 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(8612)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 14 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 giugno 1977 il decreto ministeriale 7 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(8613)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a tre posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 giugno 1977 il decreto ministeriale 2 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con — contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a tre posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(8617)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 31 maggio 1977 il decreto ministeriale 10 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori — con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(8618)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 giugno 1977 il decreto ministeriale 4 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(8616)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantaquattro, di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 luglio 1977 il decreto ministeriale 28 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1977, registro n. 25 Finanze, foglio n. 315, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantaquattro, di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1975.

(8614)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti, elevati a quattrocentosettantanove, di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n 5 del mese di maggio 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 18 luglio 1977 il decreto ministeriale 28 aprile 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti, elevati a quattrocentosettantanove, di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976.

(8615)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'indizione di una sessione di corsi di formazione con efficacia abilitante limitatamente all'insegnamento negli istituti professionali di Stato per ciechi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 27-28 del 7-14 luglio 1977, supplemento ordinario n. 2, è stato pubblicato il bando, emesso con decreto del preside dell'istituto professionale di Stato per ciechi « Nicolodi » di Firenze, con cui è indetta una sessione di corsi di formazione con efficacia abilitante limitatamente all'insegnamento negli istituti professionali di Stato per ciechi.

Le domande di ammissione, corredate del titolo di studio e del certificato di nascita, dovranno essere inviate al preside dell'istituto sopraindicato entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.

(8653)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati, anno accademico 1974-75.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale numeri 9 e 10 del 3-10 marzo 1977 (supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale - parte II), sono state pubblicate le graduatorie del concorso nazionale per millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1974.

(8319)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Spostamento della sede della prova scritta del concorso, per esami, a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a ventitre posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto commercio estero, indetto con determinazione presidenziale 17 febbraio 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977, avrà luogo nei giorni 9 e 10 settembre 1977, con inizio alle ore 8, presso i locali della «Fiera di Roma», via Cristoforo Colombo, Roma, anziché presso il palazzo degli esami, come indicato nell'art. 5 del bando.

(8699)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

Con decreto 20 giugno 1977, n. 5512/6750, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1976. Gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 31 ottobre 1977, ore 12.

(8654)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo

(8667)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(8666)

OSPEDALE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(8658)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(8659)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(8664)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;
un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
tre posti di assistente della divisione di clinica ostetrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(8657)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(8663)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(8665)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(8660)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(8656)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di radioterapia con aggregato servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente della divisione di medicina generale « A »;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale «B»;

tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(8661)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(8662)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (411100772160)